

Statuti 2010

	Art.
I. GENERALITÀ	1-3
II. MEMBRI	4-8
III. STRUTTURA	9-18
IV. ORGANIZZAZIONE	
A) Il comitato centrale	19
B) Il gran comitato	27
C) L'assemblea dei delegati	
31	
D) Il referendum	36
E) Disposizioni comuni per il gran comitato e e l'assemblea dei delegati	37
F) Revisori dei conti	45
V. FINANZE	46
VI. STAMPA	53
VII. SCIoglimento	54
VIII. DISPOSIZIONI FINALI	
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	

Dove gli Statuti adoperano la forma maschile è compresa la forma femminile.

I. GENERALITÀ

Art. 1 Nome e sede

¹ Sotto il nome "Freidenker-Vereinigung der Schweiz", abbreviato "FVS", sussiste una società ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Berna.

² Il nome francese è "Association Suisse des Libres Penseurs", il nome italiano è "Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori". L'abbreviazione in entrambe le lingue è "ASLP".

³ L'ASLP è indipendente dai partiti politici. L'ASLP e le sue sezioni possono partecipare alla vita politica, se questo serve alla realizzazione degli scopi secondo l'art. 2.

Art. 2 Scopo

¹ L'ASLP promuove il pensiero libero e critico in base a una visione del mondo umanistica e di orientamento scientifico, non legata ad alcun credo o ideologia politica. Si impegna a far valere questi valori nello Stato e nella Società.

² L'ASLP sostiene la libertà di credo, di opinione e di espressione. Essa aspira alla parità in diritto di tutti i gruppi filosofici e alla loro indipendenza dallo Stato (separazione tra Stato e Chiesa).

³ L'ASLP offre, a seconda delle necessità presenti, servizi sociali culturali, segnatamente in alternativa ai servizi religiosi.

⁴ L'ASLP si impegna per condizioni di vita degne dell'essere umano e sostiene misure efficaci per la protezione dell'ambiente.

Art. 3 Utilità pubblica

Entro i limiti statuari e secondo le proprie possibilità finanziarie, l'ASLP svolge opera d'utilità pubblica.

Essa sostiene:

- a) la formazione di animatori/trici di cerimonie laiche per soci e non soci
- b) lo svolgimento di cerimonie funebri laiche per persone non appartenenti ad una confessione e senza congiunti
- c) corsi e manifestazioni
- d) pubblicazioni tese ad ispirare modelli di vita umanistici
- e) progetti laici che promuovano in Svizzera una visione naturalistica del mondo
- f) progetti laici educativi e iniziative che favoriscano l'autorealizzazione nei paesi in via di sviluppo

II. MEMBRI

Art. 4 Condizioni

¹ Può diventare membro dell'ASLP colui che ne riconosce gli statuti e gli scopi.

² Membri che fanno ancora parte di una comunità religiosa non possono essere eletti né come delegati, né come membri del gran comitato, del comitato centrale o dei comitati di sezione.

³ I membri di sezione fanno automaticamente parte dell'ASLP,

⁴ Nessuno può far parte di più di una sezione.

Art. 5 Categorie di membri

¹ L'ASLP prevede le seguenti categorie di membri:

- a) membri di sezione;
- b) membri onorari;

² I membri di sezione fanno automaticamente parte dell'ASLP, e pagano il contributo centrale, eventuali tasse d'abbonamento e il

contributo di sezione.

³ Membri che si sono resi particolarmente meritevoli per l'attività in seno all'ASLP o a favore delle finalità dei liberi pensatori, possono essere nominati membri onorari dall'assemblea dei delegati. I membri onorari sono esenti da tutti i contributi e dalle tasse di abbonamento.

⁴ Le sezioni possono regolare l'adesione a vita con un versamento unico. Le sezioni comunicano le adesioni a vita al comitato centrale. Le sezioni devono alla cassa centrale tutti i contributi regolari d'adesione. Questi vengono pagati con un versamento unico della sezione all'ASLP. Sull'ammontare del versamento unico decide il comitato centrale.

Art. 6 Dimissione

La dimissione dall'ASLP può avvenire soltanto per la fine dell'anno civile con preavviso scritto di tre mesi. Su eccezioni decide il comitato della sezione competente, rispettivamente per membri singoli il comitato centrale.

Art. 7 Esclusione dall'ASLP

¹ Membri che ledono in maniera grave la reputazione dell'ASLP, che agiscono in contrasto con i suoi interessi o ripetutamente trasgrediscono gli statuti o decisioni conformi agli stessi, possono venir esclusi dall'ASLP.

² L'esclusione dall'ASLP avviene tramite il gran comitato su richiesta del comitato centrale o dei comitati delle rispettive sezioni.

³ Membri che non adempiono all'obbligo di pagamento delle quote associative nonostante ripetuti richiami possono essere esclusi dal comitato di sezione.

⁴ Le decisioni del gran comitato secondo il cpv. 2 sono, con riserva dell'art. 29, definitive.

Art. 8 Forme, competenze

¹ L'adesione avviene tramite dichiarazione personale scritta all'ASLP oppure tramite invio del modulo disponibile online sul sito ufficiale.

² Le sezioni e la sede centrale s'informano reciprocamente delle adesioni e dimissioni di cui hanno conoscenza.

III. STRUTTURA

Art. 9 Principio

¹ I membri dell'ASLP si raggruppano in sezioni cantonali o regionali.

² Le sezioni rispettano nelle loro attività gli statuti, le finalità, i regolamenti e le decisioni dell'ASLP.

³ L'ASLP sostiene nel limite delle sue possibilità il lavoro delle sezioni.

⁴ L'ASLP e le sezioni si informano reciprocamente sulla loro attività.

Art. 10 Campo d'attività

Laddove coesistano più sezioni sullo stesso territorio cantonale esse si accordano sulle modalità di cooperazione nelle questioni di portata cantonale.

Art. 11 Statuti

¹ Le sezioni si dotano di statuti propri.

² Gli statuti delle sezioni necessitano per la loro validità dell'approvazione del comitato centrale, che è da concedere, quando gli statuti non sono in contrasto con il diritto delle associazioni, e con gli statuti e i regolamenti dell'ASLP.

³ Nel caso che una sezione e il comitato centrale non riescano a mettersi d'accordo, decide il gran comitato.

⁴ Con regolamento vengono stabilite le esigenze minime per gli statuti delle sezioni.

Art. 12 Violazione degli statuti

¹ Quando una sezione o uno dei suoi organi violano i propri statuti, gli statuti o i regolamenti dell'ASLP in modo grave e ripetuto, o agiscono in modo grave contro le decisioni o gli interessi dell'ASLP, la sezione, rispettivamente l'organo responsabile, viene diffidato dal comitato centrale a mettere fine alla violazione, rispettivamente a rimuoverne le conseguenze.

² Se la sezione, rispettivamente l'organo competente contesta la giustificazione formale o materiale della diffida o non dà seguito entro i termini stabiliti alle raccomandazioni, il comitato centrale sottopone la questione al gran comitato.

³ Il gran comitato può confermare totalmente o in parte la diffida. Esso può autorizzare il comitato centrale a comunicare la decisione del gran comitato a tutti i membri della sezione in questione.

Art. 13 Creazione di sezioni

¹ Col consenso del gran comitato i membri dell'ASLP possono creare nuove sezioni.

² Se una nuova sezione vuole diventare attiva in una regione che non è ancora stata assegnata ad alcuna sezione secondo l'art. 17, almeno tre membri devono farne parte.

³ Se una nuova sezione vuole diventare attiva in una regione nella quale opera già un'altra sezione, almeno venti membri devono essere disposti a farne parte. Le sezioni preesistenti interessate dalla creazione della nuova sezione devono essere sentite.

⁴ Il gran comitato tiene conto nella sua decisione soprattutto del fatto che il libero pensiero necessita per la sua diffusione di sezioni efficaci e vitali.

Art. 14 Fusione di sezioni

¹ Due o più sezioni possono fondersi in una sezione.

² Una fusione può avvenire solo se è accettata a maggioranza semplice dalle assemblee dei membri di tutte le sezioni coinvolte, dopo avviso scritto a tutti i membri.

³ Tutti i beni, gli obblighi e i documenti delle sezioni coinvolte passano alla nuova sezione.

⁴ Senza diverso accordo delle sezioni coinvolte, dovrà aver luogo al più tardi due mesi dopo la fusione un'assemblea generale della nuova sezione, nella quale saranno eletti comitato e revisori.

Art. 15 Scioglimento spontaneo di una sezione

¹ Una sezione può sciogliersi con risoluzione della sua assemblea, a meno che almeno cinque dei suoi membri non siano disposti a continuare l'attività della sezione.

² Una proposta di scioglimento spontaneo deve essere comunicata al più tardi un mese prima della decisione ai membri della sezione e al comitato centrale. I membri devono essere informati della possibilità di continuare l'attività della sezione con almeno cinque membri. La volontà di continuare l'attività può anche essere espressa per iscritto.

³ Tutti i beni e i documenti sono da consegnare al comitato centrale per l'amministrazione fiduciaria in vista di futura consegna ad una nuova sezione nella stessa regione.

⁴ Se entro cinque anni non viene fondata una nuova sezione, i beni depositati diventano di proprietà dell'ASLP.

⁵ Il comitato centrale può controllare lo scioglimento spontaneo, richiedere ai responsabili le necessarie informazioni e farsi rappresentare all'assemblea dei membri.

⁶ Lo scioglimento spontaneo non influisce sull'affiliazione all'ASLP dei membri della sezione interessata. Essi vengono sentiti in merito e assegnati ad un'altra sezione operativa.

Art. 16 Divieto di dimissioni collettive

Nessuna sezione può decidere che i suoi membri lascino l'ASLP.

Art. 17 Gestione commissariale

¹ Il gran comitato può, con maggioranza di due terzi, destituire il comitato di una sezione quando:

- a) una diffida secondo l'art. 12 non ha avuto successo;
- b) per due anni non è più stata tenuta un'assemblea generale.

² In questo caso il comitato centrale gestisce gli affari della sezione. Il comitato centrale deve convocare al più presto possibile un'assemblea dei membri, la quale provvederà ad una regolare gestione e eleggerà i nuovi organi della sezione.

Art. 18 Scioglimento di una sezione tramite l' A. d. D.

¹ L'assemblea dei delegati può sciogliere una sezione quando questa:

- a) viola ripetutamente e in modo grave gli statuti, i regolamenti o le decisioni dell'ASLP, oppure
- b) manifestamente non è in grado di funzionare, ma non decide lo scioglimento spontaneo.

² Lo scioglimento di una sezione presuppone che la diffida (art. 12) e la gestione commissariale (art.1 7) non hanno avuto successo o manifestamente non avranno successo.

³ La decisione di scioglimento di una sezione richiede una maggioranza di due terzi.

⁴ L'art. 15 cpv. 3 - 6 si applica anche allo scioglimento deciso dall'assemblea dei delegati.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 19 Organi

Gli organi dell'ASLP sono:

- A) il comitato centrale;
- B) il gran comitato;
- C) l'assemblea dei delegati;
- D) i revisori;
- E) le sezioni.

A) Il comitato centrale

Art. 20 Composizione

Il comitato centrale si compone:

- a) della presidenza centrale (unica o congiunta)
- b) del vicepresidente
- b) del segretario;
- c) del cassiere;
- d) di quattro a sette ulteriori membri.

Art. 21 Compiti del comitato centrale

¹ Il comitato centrale è l'organo direttivo dell'ASLP.

Ad esso spettano tutte le competenze, le quali non sono riservate da legge, statuti o regolamenti ad altri organi.

² Il comitato centrale prepara le sedute dell'assemblea dei delegati e del gran comitato ed esegue le loro decisioni.

³ Il comitato centrale rappresenta l'ASLP all'interno e all'esterno.

⁴ In casi urgenti il comitato centrale può decidere nelle questioni di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. f, riservata l'ulteriore approvazione da parte del gran comitato.

Art. 22 Presidente, vicepresidente, segretario, cassiere

¹ Il presidente centrale dirige le sedute del comitato centrale, del gran comitato e dell'assemblea dei delegati, salvo che questi non nominino un presidente del giorno. Egli, con riserva dell'art. 24 cpv. 2, firma collettivamente col segretario. Egli esercita i suoi diritti di convocazione secondo gli art. 23, 30 e 45.

² Il vicepresidente rappresenta il presidente centrale se questi è impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

³ Il cassiere provvede alla contabilità dell'ASLP, con riserva dei diritti e obblighi degli amministratori di beni speciali.

⁴ A parte i compiti elencati nei cpv. 2 e 3, tutti i membri del comitato centrale hanno gli stessi diritti.

Art. 23 Convocazione e ordine del giorno

¹ Il comitato centrale è convocato dal presidente centrale che stabilisce anche l'ordine del giorno.

² Il comitato centrale deve essere convocato se almeno due dei suoi membri lo richiedono.

Art. 24 Costituzione e regolamento

¹ Con riserva dell'art. 22 il comitato centrale si autocostruisce.

² Il comitato centrale può delegare compiti e competenze a singoli membri. Gli incaricati sono responsabili verso il comitato centrale. Il comitato centrale è responsabile verso il gran comitato e l'assemblea dei delegati delle attività degli incaricati.

³ Il comitato centrale può darsi un regolamento.

⁴ Il comitato centrale può deliberare se almeno la metà dei membri regolarmente eletti e ancora in carica sono presenti.

Art. 25 Delega di competenze

Il comitato centrale può sottoporre questioni che rientrano fra le sue competenze, al gran comitato o all'assemblea dei delegati per la

decisione.

Art. 26 Durata del mandato

¹ La durata del mandato del comitato centrale è di tre anni.

² La durata del mandato dei singoli membri termina:

- a) per la scadenza del mandato del comitato centrale;
- b) per dimissione;
- c) per revoca decisa dal gran comitato o dall'assemblea dei delegati.

B) Il gran comitato

Art. 27 Composizione e durata del mandato

¹ Il gran comitato si compone:

- a) dei membri del comitato centrale;
- b) dei rappresentanti delle sezioni le quali hanno diritto, per sezioni
 - con meno di 50 membri a 1
 - con 51 - 150 membri a 2
 - con 151 - 250 membri a 3
 - con 251 - 400 membri a 4
 - con 401 - 600 membri a 5 rappresentanti
 - con più di 600 membri a 1 rappresentante
supplementare per ogni 300 membri o frazione in più.

² Per i loro rappresentanti le sezioni eleggono dei supplenti che sostituiscono durante le sedute i membri scusati o usciti dal gran comitato.

³ La durata del mandato dei membri del gran comitato, secondo cpv. 1 lett. b, inizia il giorno dopo l'assemblea ordinaria dei delegati e termina il giorno della successiva assemblea ordinaria dei delegati.

⁴ Con decisione di sezione possono essere attribuiti a un

rappresentante due mandati. Questo rappresentante ha allora diritto a esprimere due voti.

Art. 28 Competenze

¹ Con maggioranza semplice il gran comitato decide definitivamente su:

- a) le opposizioni alle ammissioni;
- b) l'accettazione di statuti di sezione e la creazioni di sezioni (art. 11, cpv. 3 risp. art. 13);
- d) la conferma di diffide (art. 12 cpv. 3);
- e) Il preventivo;
- f) l'assunzione e la remunerazione di persone secondo l'art. 51, cpv. 3;
- g) le questioni che gli sottopone il comitato centrale secondo l'art. 25;
- h) le risoluzioni.

² Con maggioranza semplice e riserva di ricorso all'assemblea dei delegati (art. 29), il gran comitato decide sui regolamenti previsti dagli statuti o utili per la loro applicazione, per quanto la loro promulgazione non sia stata deferita all'assemblea dei delegati;

³ Con maggioranza di due terzi il gran comitato decide sull'istituzione di gestioni commissariali (art. 17).

⁴ Il gran comitato può, con maggioranza di due terzi, destituire membri del comitato centrale, se questi, con il loro operato, ledono in maniera grave e persistente gli interessi dell'ASLP.

⁵ Se il numero dei membri del comitato centrale scende al di sotto di sei, il gran comitato può procedere a nomine suppletive provvisorie. La durata del mandato di questi supplenti termina con la prossima assemblea dei delegati.

Art. 29 Ricorso all'assemblea dei delegati.

¹ Le decisioni del gran comitato secondo l'art. 28 cpv. 2 devono essere sottoposte all'assemblea dei delegati per conferma o rifiuto quando lo richiedono:

- a) Il comitato centrale;
- b) almeno un quarto dei membri del gran comitato presenti al momento della decisione;
- c) almeno tre sezioni, le quali comprendono almeno un quinto del numero complessivo dei membri.

² Una richiesta secondo il cpv. 1 lett. c deve essere presentata al più tardi sei settimane dopo l'invio del verbale relativo. Essa può essere decisa dai comitati o dalle assemblee dei membri.

³ Quando è presentata una richiesta secondo il cpv. 1 lett. a - c, la decisione relativa può entrare in vigore solo dopo la conferma data dall'assemblea dei delegati.

Art. 30 Convocazione e ordine del giorno

¹ Il gran comitato è convocato dal comitato centrale o dal presidente centrale.

² Il gran comitato deve essere convocato entro due mesi, se ciò è richiesto da cinque dei suoi membri.

³ Una questione deve essere messa all'ordine del giorno se ciò è richiesto da almeno cinque membri.

C) Assemblea dei delegati

Art. 31 Principio

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'ASLP e – con riserva del referendum della base - la sua massima istanza.

Art. 32 Composizione

Sezioni con fino a 200 membri designano un delegato per ogni 25 membri o frazione. Per sezioni più grandi il numero dei mandati aumenta di un delegato per ogni 50 membri in più o frazione.

Art. 33: competenze

¹ L'assemblea dei delegati decide definitivamente e con maggioranza semplice su:

- a) il riconoscimento del diritto di rappresentanza dei delegati;
- b) l'approvazione del rapporto annuale del comitato centrale, dei conti dell'ASLP e del patrimonio speciale esistente;
- c) il contributo centrale e il prezzo dell'abbonamento all'organo "frei denken";
- d) le questioni che le vengono sottoposte in virtù degli art. 25 o 39;
- e) l'allargamento del comitato centrale (art. 22);
- f) la revoca di membri del comitato centrale;
- g) la designazione degli organi di stampa;
- h) l'affiliazione dell'ASLP presso organizzazioni internazionali;
- i) le risoluzioni.

² L'assemblea dei delegati decide - con riserva di referendum della base secondo l'art. 36 - con maggioranza semplice su:

- a) le questioni finanziarie secondo l'art. 50;
- b) i regolamenti secondo l'art. 49, cpv. 2 e l'art. 51.

³ L'assemblea dei delegati decide - con riserva del referendum della base secondo l'art. 36 - con maggioranza di due terzi su:

- a) lo scioglimento di sezioni;
- b) la modifica degli statuti.

⁴ L'assemblea dei delegati decide - con riserva del referendum della base secondo l'art. 36 - con maggioranza di due terzi, sullo scioglimento dell'ASLP secondo l'art. 54.

⁵ L'assemblea dei delegati nomina con maggioranza assoluta i membri del comitato centrale, i revisori e i supplenti revisori.

⁶ Tramite regolamento possono essere attribuiti all'assemblea dei delegati ulteriori compiti.

Art. 34 Assemblea ordinaria dei delegati

¹ L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo nel primo semestre dell'anno civile.

² L'assemblea ordinaria dei delegati decide annualmente sulle questioni secondo l'art. 40 cpv. 1 lett. a - c e, alla scadenza del mandato, procede a nuove elezioni e, in caso di vacanze, a elezioni suppletive.

Art. 35 Convocazione e ordine del giorno

¹ L'assemblea dei delegati ordinaria e - se necessario - l'assemblea dei delegati straordinaria, vengono convocate dal comitato centrale e nei casi urgenti dal presidente centrale.

² Se un terzo delle sezioni, le quali costituiscono almeno un quinto della totalità dei membri, richiedono la convocazione di un'assemblea dei delegati straordinaria, questa deve svolgersi entro lo scadere di tre mesi.

³ Proposte presentate entro i termini prescritti da sezioni o da membri devono essere messe all'ordine del giorno.

⁴ Luogo e data dell'assemblea dei delegati sono da comunicare a tutti i membri. L'ordine del giorno e la documentazione relativa alle questioni importanti devono essere trasmessi alle sezioni per l'invio ai delegati.

D) Referendum

Art. 36 Domanda di referendum

¹ Su decisioni dell'assemblea dei delegati in base all'art. 33 cpv. 2 e 3 deve essere tenuto un referendum se lo richiedono:

a) Il comitato centrale entro quattro settimane dall'assemblea dei delegati;

b) un quarto dei delegati presenti all'assemblea dei delegati, oppure

c) un terzo delle sezioni, rappresentanti almeno un quinto dei membri.

² Le domande secondo il cpv. 1 lett. b e c devono essere inoltrate entro tre mesi dalla consegna del verbale alle sezioni. Le domande secondo il cpv. 1 lett. c devono essere decise dalle rispettive assemblee dei membri.

³ Sullo scioglimento dell'ASLP (art. 33 cpv. 4) deve essere tenuto un referendum anche senza richiesta.

⁴ Il referendum decide - con riserva dell'art. 54 cpv. 3 - con maggioranza semplice.

⁵ Lo svolgimento del referendum è stabilito da regolamento.

E) Disposizioni comuni per il gran comitato e per l'assemblea dei delegati

Art. 37 Elezione

¹ Delegati, supplenti di delegati, rappresentanti delle sezioni nel gran comitato e i loro supplenti sono eletti dalle assemblee delle sezioni.

² Per Il calcolo del numero dei mandati per il gran comitato e l'assemblea dei delegati è determinante l'effettivo dei membri alla fine dell'anno civile precedente.

³ Con decisione di sezione possono essere attribuiti a singoli rappresentanti due mandati. Questi rappresentanti hanno allora diritto a esprimere due voti.

Art. 38 Termini e documenti

Per l'assemblea dei delegati e per il gran comitato, vengono fissati tramite regolamento:

- a) i termini per l'inoltro di richieste e proposte di candidati per le elezioni, la notifica del luogo, dell'orario e dell'ordine del giorno della seduta;
- b) le questioni per le quali sono da spedire documenti.

Art. 39 **Votazioni ed elezioni**

¹ Nel gran comitato, all'assemblea dei delegati e nei referendum si calcola la maggioranza semplice e assoluta, come pure la maggioranza dei due terzi, in base ai voti validi espressi, senza tener conto delle astensioni, rispettivamente dei voti in bianco e dei voti nulli.

² Nelle decisioni per le quali è necessaria la maggioranza semplice, il presidente non partecipa al voto. Nel caso di parità di voti però egli decide con il suo voto, anche laddove il suo voto non fosse previsto.

Art. 40 **Trasmissione delle proposte**

Le proposte che sono presentate al gran comitato o all'assemblea dei delegati, senza che questi siano competenti per il loro disbrigo, devono essere trasmesse agli organi competenti.

Art. 41 **Diritto d'informazione e attribuzione di compiti**

Il gran comitato e l'assemblea dei delegati possono chiedere al comitato centrale informazioni sulla sua attività e incaricarlo di preparare proposte su questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza, o esaminare problemi di competenza del comitato centrale.

Art. 42 **Trasferimento di competenze**

Tramite regolamento possono essere trasferite al gran comitato o all'assemblea dei delegati ulteriori competenze nel campo delle finanze o della risoluzione di conflitti.

Art. 43 **Risoluzioni**

¹ Le risoluzioni costituiscono l'espressione di opinioni senza effetti giuridici.

² Risoluzioni possono essere adottate in ogni momento dal gran comitato o dall'assemblea dei delegati, anche se il loro esame non è stato annunciato nella convocazione.

Art. 44 Iscrizioni successive all'ordine del giorno

Si può prevedere che, per particolari tipi di questioni, in particolare risoluzioni, il gran comitato o l'assemblea dei delegati possono decidere in modo valido anche senza indicazione nella convocazione se vengono messe all'ordine del giorno all'inizio della seduta con maggioranza di due terzi.

F) Revisori dei conti

Art. 45 Revisori dei conti

¹ L'assemblea dei delegati elegge per tre anni due revisori dei conti e due revisori supplenti. I revisori dei conti possono essere eletti al massimo per due periodi consecutivi.

² L'intera contabilità dell'ASLP è sottosta al controllo dei revisori dei conti, i quali rapportano all'assemblea dei delegati e propongono l'approvazione dei conti annuali.

V. FINANZE

Art. 46 Mezzi

I mezzi finanziari dell'ASLP si compongono:

- a) delle entrate del patrimonio sociale;
- b) dei contributi centrali;
- e) dei proventi degli abbonamenti;
- d) dei proventi di un eventuale servizio letterario;
- e) delle elargizioni, donazioni ed eredità;
- f) nonché di ulteriori entrate.

Art. 47 Anno contabile

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Art. 48 Contributo centrale e tasse d'abbonamento

¹ Il contributo centrale viene fissato dall'assemblea dei delegati.

² L'assemblea dei delegati può prevedere contributi centrali ridotti, in modo particolare per membri conviventi nella stessa economia domestica.

³ L'assemblea dei delegati può, tramite regolamento, specificare le categorie di persone per le quali valgono contributi ridotti, o specificare la competenza per la concessione di contributi ridotti.

⁴ Le sezioni riscuotono dai loro membri il contributo centrale e le tasse d'abbonamento per l'organo di stampa. Essi sono responsabili verso la cassa centrale per i contributi dei membri, nella misura corrispondente al numero di membri notificati.

¹ Per le loro necessità le sezioni riscuotono un contributo proprio.

Art. 49 Patrimonio speciale

¹ L'assemblea dei delegati può riservare parti del patrimonio per scopi particolari.

² Essa stabilisce le modalità di gestione dei patrimoni speciali secondo il cpv. 1 e di patrimoni speciali gravati da vincoli in seguito a donazioni o eredità.

Art. 50 Questioni finanziarie importanti

L'assemblea dei delegati può prevedere tramite regolamento, che questioni finanziarie importanti, in particolare l'alienazione di proprietà fondiaria, l'assunzione di crediti o le spese particolarmente alte richiedano il consenso del gran comitato o dell'assemblea dei delegati.

Art. 51 Indennità

¹ In linea di principio i funzionari dell'ASLP lavorano a titolo onorifico.

² Il rimborso di spese viene stabilito da regolamento. Delegati e membri del gran comitato - ad eccezione dei membri del comitato

centrale - sono indennizzati dalle sezioni.

³ Il comitato centrale può riconoscere a singoli funzionari, il cui carico di lavoro raggiunga una mole tale che non permette più di pretendere che sia svolto a titolo onorifico, una ricompensa. Esso può, con le stesse premesse, affidare compiti contro ricompensa a terzi, anche all'esterno. Contratti di questo genere devono essere approvati dal gran comitato.

⁴ Funzionari ai sensi del cpv. 3 sono segnatamente il responsabile della sede centrale e i redattori di organi della stampa.

Art. 52 Responsabilità

L'ASLP non risponde per gli impegni dei suoi membri e sezioni. I membri e le sezioni non rispondono per gli impegni dell'ASLP.

VI. STAMPA

Art. 53 Organi di stampa

¹ Gli organi di stampa dell'ASLP sono designati dall'assemblea dei delegati. .

² La redazione, le modalità di pubblicazione e i doveri degli organi di stampa verso gli organi sociali, sono stabiliti con regolamento.

VII. SCIoglimento

Art. 54 Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'ASLP può avvenire soltanto con decisione dell'assemblea dei delegati (art. 33 cpv. 4) con susseguente conferma tramite il referendum.

² Il patrimonio rimanente dell'associazione, dopo aver estinto tutti i debiti, sarà destinato ad altre persone giuridiche con sede in Svizzera che, per interesse pubblico o pubblica utilità, sono esentate dalle imposte.

³ Lo scioglimento deve essere confermato con una maggioranza di due terzi nel referendum.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Entrata in vigore

¹ Questi statuti entrano in vigore il giorno dell'assemblea ordinaria dei delegati 2010.

² Con la messa in vigore di questi statuti tutti gli statuti precedenti sono abrogati.

³ I presenti statuti vengono tradotti in francese e italiano. In caso di controversie fa stato l'originale tedesco.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I regolamenti previsti obbligatoriamente dai presenti statuti devono essere emanati dal gran comitato entro 6 mesi.

Approvati dai delegati in occasione dell'assemblea a Olten nel maggio 2010 con 43 dei 48 voti presenti.

La presidenza centrale: Stefan Mauerhofer Grazia Annen

Il segretario: Jean-Pierre Ravay